
**ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

**SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE CONCERNENTE
CRITERI E MODALITÀ PER L'INGRESSO CONSAPEVOLE NEL
MERCATO DEI CLIENTI FINALI DI ENERGIA ELETTRICA E
GAS INTERESSATI DAL SUPERAMENTO DEI REGIMI DI
PREZZI REGOLATI, NONCHÉ CRITERI PER ASSICURARE LA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE MICROIMPRESE
CHE, ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2023, NON AVRANNO
SCELTO UN FORNITORE SUL MERCATO LIBERO
(397)**

Osservazioni generali

La scrivente associazione ringrazia la 10^a Commissione permanente (Industria, commercio e turismo) del Senato per la fase di consultazione offerta in merito allo schema di decreto sottoposto a parere parlamentare.

L'ingresso nel libero mercato da parte dei clienti finali attualmente ancora posti nei regimi di tutela costituisce un aspetto particolarmente delicato e rilevante che richiede attente riflessioni da parte delle istituzioni e delle autorità di regolazione, in merito alle migliori possibili soluzioni da adottare affinché si realizzi la graduale rimozione delle tariffe regolate in un contesto di consapevolezza, trasparenza ed efficienza.

Si concorda innanzitutto con l'opportunità che il tema del passaggio dei clienti domestici elettrici al libero mercato sia affrontato tramite un atto ministeriale a tal fine preposto, separato da quello in oggetto, ma si evidenzia l'urgente necessità che tale particolare decreto concernente la clientela domestica elettrica venga definito ed approvato al più presto in esito ad un ampio processo consultivo, anche al fine di poter disporre di un adeguato margine temporale tra la relativa approvazione e la successiva decorrenza, la quale non potrà andare oltre il termine del 10 gennaio 2024.

Con riferimento invece allo schema di decreto in questione, con specifico riguardo alle disposizioni sulle campagne di comunicazione e informazione a favore della generalità dei clienti finali, nonché sulle modalità operative e specifiche di realizzazione del Servizio a Tutele Graduali (STG) nei confronti dei clienti elettrici microimprese con potenza impegnata fino a 15 kW, si esprime una generale condivisione. In particolare, i criteri definiti all'art. 3 della proposta di DM, quali la necessaria predisposizione di procedure concorsuali, la definizione di opportune aree territoriali che tengano conto in maniera omogenea dei livelli di morosità e numero dei Pod, la fissazione di una soglia massima per singolo operatore pari al 35%, la durata del servizio non superiore a quattro anni, nonché la definizione di adeguate garanzie a tutela del mancato assolvimento del servizio, costituiscono aspetti rilevanti per il buon funzionamento del STG e peraltro risultano pienamente coerenti con l'impianto normativo previsto dall'ARERA tramite la delibera 208/2022/R/eel, attualmente in avanzata fase di implementazione.

Si ritiene opportuno in tale sede evidenziare la necessità che i prezzi di assegnazione del STG non siano oggetto di un'eccessiva tendenza al ribasso. A tal fine, la possibile definizione di un floor esplicito potrebbe contribuire a scongiurare tale rischio, anche se lo schema previsto dall'ARERA, basato sulla definizione di un numero predefinito di round, di un prezzo corrente di offerta da parte del banditore e sull'attesa quantificazione di un prezzo iniziale per singolo lotto nonché della relativa variazione con cui tale prezzo diminuisce tra un round e l'altro dell'asta, dovrebbe comunque consentire di limitare eventuali comportamenti opportunistici ed offerte eccessivamente ridotte rispetto ai costi del servizio.

Si ritiene inoltre che la struttura del servizio, in particolare la durata e le regole relative alla propria terminazione, debbano essere idonee a stimolare i clienti del STG nell'individuare le migliori offerte presenti sul mercato. In particolare sarebbe necessario prevedere un meccanismo automatico in base al quale, al termine del periodo di svolgimento del STG, i clienti che non sottoscrivono altre offerte di mercato libero siano messi nelle condizioni di dover aderire ad una delle offerte di libero mercato dell'esercente che ha svolto il STG in loro favore.

Per quanto poi concerne le attività di controllo e monitoraggio, si concorda con le previsioni dello schema di DM concernenti obblighi di rendicontazione circa l'andamento del STG e delle relative caratteristiche essenziali, ma si invita a considerare ogni possibile soluzione che possa prefigurare l'assolvimento di tale compito non tanto da parte degli operatori che svolgono il servizio, quanto piuttosto da parte dell'ARERA in qualità di collettore e depositario delle principali informazioni richieste.

Si invita comunque a realizzare la pubblicazione del presente decreto ministeriale in anticipo rispetto alle tempistiche di svolgimento delle procedure di assegnazione del STG per le microimprese con potenza fino a 15 kW, affinché il quadro normativo e regolatorio sia reso disponibile nella sua completezza.

Nell'ambito dello schema di decreto in questione, si evidenzia purtroppo l'assenza di previsioni circa le possibili forme di remunerazione, a favore degli attuali esercenti il servizio di maggior tutela elettrico, dei costi non recuperabili derivanti dall'eventuale riduzione forzata della base clienti a favore di altri operatori in esito allo svolgimento delle procedure concorsuali. Tale aspetto richiede infatti una particolare attenzione delle istituzioni preposte alla definizione delle condizioni di rimozione della tutela, in quanto tali esercenti rischiano di subire significative perdite economiche che dovrebbero essere riconosciute dal sistema per via del servizio pubblico dagli stessi svolto a favore della collettività. Si pensi a tal proposito anche al tema della

tutela dei lavoratori delle società che oggi erogano il servizio di maggior tutela nonché delle relative società appaltatrici.

Per quanto riguarda poi il tema dell'eliminazione della tariffa tutelata del settore gas, si evidenzia che lo schema di decreto non sembra affrontare tale ambito in maniera sufficientemente organica rispetto a quanto previsto con riferimento al settore elettrico. Nel documento non vi è infatti alcun riferimento al percorso che si intende intraprendere per traguardare la data del 1 gennaio 2023 e garantire ai clienti domestici adeguate informazioni per sottoscrivere consapevolmente un'offerta di mercato libero. A riguardo, in considerazione anche delle strette tempistiche, si propone di proseguire il percorso intrapreso con i clienti non domestici che non prevedeva particolari meccanismi di assegnazione o procedure competitive, ma affidava, con le delibere ARERA 280/2013Rr/gas e 457/2013/R/gas, agli esercenti, specifici obblighi informativi al fine di rendere consapevoli i clienti finali del venir meno del regime di tutela. Tale percorso dovrebbe essere consolidato al più tardi entro il mese di agosto.



www.utilitalia.it

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80 | 00193 Roma



www.utilitalia.it

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80 | 00193 Roma